

28

**Ordinanza municipale
concernente l'esecuzione e il
controllo degli impianti per la
distribuzione di acqua potabile
(art. 192 LOC e 44 RALOC)**

1. GENERALITÀ

1.1 Campo d'applicazione

- 1.11 La presente Ordinanza (OAP) è applicabile per l'esecuzione, l'estensione e la modifica degli impianti per la distribuzione di acqua a stabili o altri oggetti, allacciati alla rete di distribuzione delle Aziende municipalizzate - Sezione acqua (in seguito denominate "Azienda"). Queste ultime costituiscono l'istanza di controllo per tali impianti.
- 1.12 Per l'esecuzione, l'estensione o la modifica di impianti allacciati alla rete di distribuzione, oltre alla presente Ordinanza devono essere rispettate le disposizioni e le condizioni contenute:
 - a) nei Regolamenti e Tariffe dell'Azienda;
 - b) nelle direttive della Società Svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA);
 - c) nelle Leggi, nei Decreti, nelle Ordinanze e nelle altre prescrizioni emanate in materia dalle Autorità federali e cantonali.

1.2. Autorizzazione ad installare

- 1.21 Hanno diritto di eseguire, estendere o modificare impianti per la distribuzione d'acqua solo le ditte in possesso della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
- 1.22 Di regola l'autorizzazione è rilasciata a ditte il cui responsabile tecnico è in possesso almeno dell'attestato di fine tirocinio nella professione di installatore sanitario.
- 1.23 Per il rilascio dell'autorizzazione e per il rinnovo della stessa sarà addebitata una tassa amministrativa.

2. ANNUNCIO E CONTROLLO

2.1. Annuncio

2.11 Obbligo dell'annuncio

- 2.111 L'esecuzione, l'estensione o la modifica di impianti esistenti implicano l'obbligo di annuncio all'Azienda.
- 2.112 L'annuncio dell'installazione (avviso d'impianto) e quello di impianto terminato devono essere eseguiti mediante i corrispondenti moduli forniti dall'Azienda, che dovranno essere corredati dagli allegati richiesti. Questi documenti devono essere firmati dal responsabile tecnico indicato nell'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
- 2.113 L'installatore è responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto causato all'utente o all'Azienda per inosservanza delle disposizioni relative agli annunci.
- 2.114 L'Azienda addebita all'utente o all'installatore le spese causate da ogni intervento inutile.

2.12 Avviso d'impianto

- 2.121 L'avviso d'impianto deve essere inviato all'Azienda prima dell'inizio dei lavori e in particolare nei seguenti casi:
- a) nuovi impianti, estensione o modifica di impianti esistenti;
 - b) esecuzione di un nuovo allacciamento, potenziamento o modifica di un allacciamento esistente;
 - c) installazioni o modifiche comportanti il montaggio o la sostituzione degli apparecchi di misura;
 - d) impianti temporanei (cantieri, feste, fiere, ecc.).
- 2.122 Qualora durante l'esecuzione dell'impianto venisse decisa una modifica o un'estensione dello stesso, l'installatore dovrà inoltrare un avviso complementare.
- 2.123 L'installazione progettata deve essere descritta mediante una compilazione accurata e completa dell'avviso d'impianto.
- 2.124 Le estensioni e le modifiche degli impianti esistenti devono pure essere chiaramente descritte.

2.2 Lavori d'installazione

2.21 Inizio dei lavori d'installazione

- 2.211 I lavori potranno essere iniziati solo quando l'installatore avrà ricevuto in ritorno l'avviso d'impianto, munito dell'approvazione dell'Azienda.
- 2.212 L'approvazione dell'avviso d'impianto non significa necessariamente che l'installazione annunciata è conforme all'OAP e alle direttive SSIGA. L'installatore resta il solo responsabile per l'esecuzione dell'impianto secondo le prescrizioni.
- 2.213 L'avviso d'impianto perde la sua validità se l'installazione non viene iniziata entro un anno dall'approvazione.

2.22 Annuncio di impianto terminato

- 2.221 L'installatore deve preoccuparsi di ottenere l'allacciamento definitivo del nuovo impianto in tempo utile.
- 2.222 A lavori ultimati il responsabile tecnico collauda l'impianto ed inoltra poi all'Azienda l'avviso di impianto terminato. Con questo avviso l'installatore attesta implicitamente che l'installazione è conforme alle prescrizioni.

2.3 Messa in esercizio e controllo

2.31 Messa in esercizio dell'impianto

- 2.311 Ricevuto l'avviso d'impianto terminato l'Azienda procede all'attivazione definitiva dell'allacciamento e alla posa del contatore dopo aver accertato che l'impianto è conforme alle Direttive SSIGA.

2.32 Controllo

- 2.321 L'Azienda ha la facoltà di effettuare controlli nel corso dei lavori e dopo la messa in esercizio dell'impianto.

2.33 Controllo periodico

- 2.331 L'Azienda può eseguire dei controlli periodici; essa si riserva la facoltà di richiedere l'adeguamento degli impianti ad opera di un installatore.
I costi relativi, che vengono addebitati sulla base delle prestazioni effettive e dei parametri indicati nel Regolamento per la distribuzione di acqua, sono a carico del proprietario.

2.34 Responsabilità

- 2.341 I controlli eseguiti dall'Azienda non svincolano l'installatore dalle sue responsabilità verso l'Azienda e i terzi.

3. ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE

3.1 Esecuzione dell'allacciamento

- 3.11 L'esecuzione dell'allacciamento compete esclusivamente all'Azienda o a ditte da essa incaricate. È eseguito fino e compreso il contatore.
- 3.12 L'Azienda determina il modo e il punto d'allacciamento alla rete.
- 3.13 In fase di progettazione, su richiesta del progettista, l'allacciamento può essere definito sulla base di un progetto da lui allestito, con la prevedibile portata volumica di punta, dei piani di situazione e di costruzione.
Questi accordi preliminari devono essere confermati con l'avviso d'impianto.
- 3.14 L'Azienda esegue l'allacciamento quando tutte le pratiche tecnico-amministrative sono state espletate e quindi dopo che l'installatore ha trasmesso all'Azienda l'avviso d'impianto terminato.

4. CONDOTTE

4.1 Condotte di collegamento alla rete di distribuzione

- 4.11 Potranno essere costituite da tubi in ferro zincato SS, da tubi in ghisa, da tubi in plastica o da altro materiale conforme alle direttive della SSIGA.
Di regola il collegamento verrà eseguito con condotte in plastica.
- 4.12 La determinazione del diametro delle condotte viene eseguita dall'Azienda con metodi semplificati, che tengono conto delle condizioni di pressione e del genere dell'installazione, secondo le direttive SSIGA.
- 4.13 Le condotte dovranno avere una copertura di almeno 80 cm. Quella a contatto con tubi zincati o con tubi in ghisa dovrà essere costituita da materiale inerte (ghiaietto).
Vedi piano allegato quale inserto 1).
- 4.14 Per il passaggio attraverso muri dovrà essere previsto un pezzo speciale, fornito dall'Azienda.
Vedi piano allegato quale inserto 2).
- 4.15 Immediatamente dopo il punto di allacciamento deve essere posato un organo di chiusura, il quale deve essere accessibile in ogni momento ed azionabile da sopra il terreno.

5. IMPIANTO INTERNO

- 5.1 L'impianto interno (condotte di distribuzione, armature, apparecchi) deve soddisfare le direttive e le norme SSIGA.

6. CONTATORI

6.1 Ubicazione

- 6.11 L'Azienda stabilisce le dimensioni e l'ubicazione del contatore; quest'ultimo viene di regola installato all'interno dei fabbricati.
Per l'installazione si fa riferimento al piano allegato quale inserto 3).
- 6.12 Nel caso di posa all'esterno delle costruzioni l'installazione dovrà avvenire secondo lo schema indicato sul piano allegato quale inserto 4).

7. CONTRAVVENZIONI

- 7.1 Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono sanzionate conformemente agli art. 145 e segg. della LOC.

8. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza annulla e sostituisce le precedenti.

Il Municipio si riserva di adattarla o modificarla in ogni momento, in particolare sulla base dell'evoluzione delle regole della tecnica.

9. ELENCO DEGLI ALLEGATI

(costituenti parte integrante della presente Ordinanza)

1. Trincea di scavo per alloggio condotta.
2. Passaggio muro.
3. Installazione contatore all'interno del fabbricato.
4. Installazione contatore all'esterno del fabbricato.

* * *

Approvata con risoluzione municipale No. 794 del 23 settembre 1996.

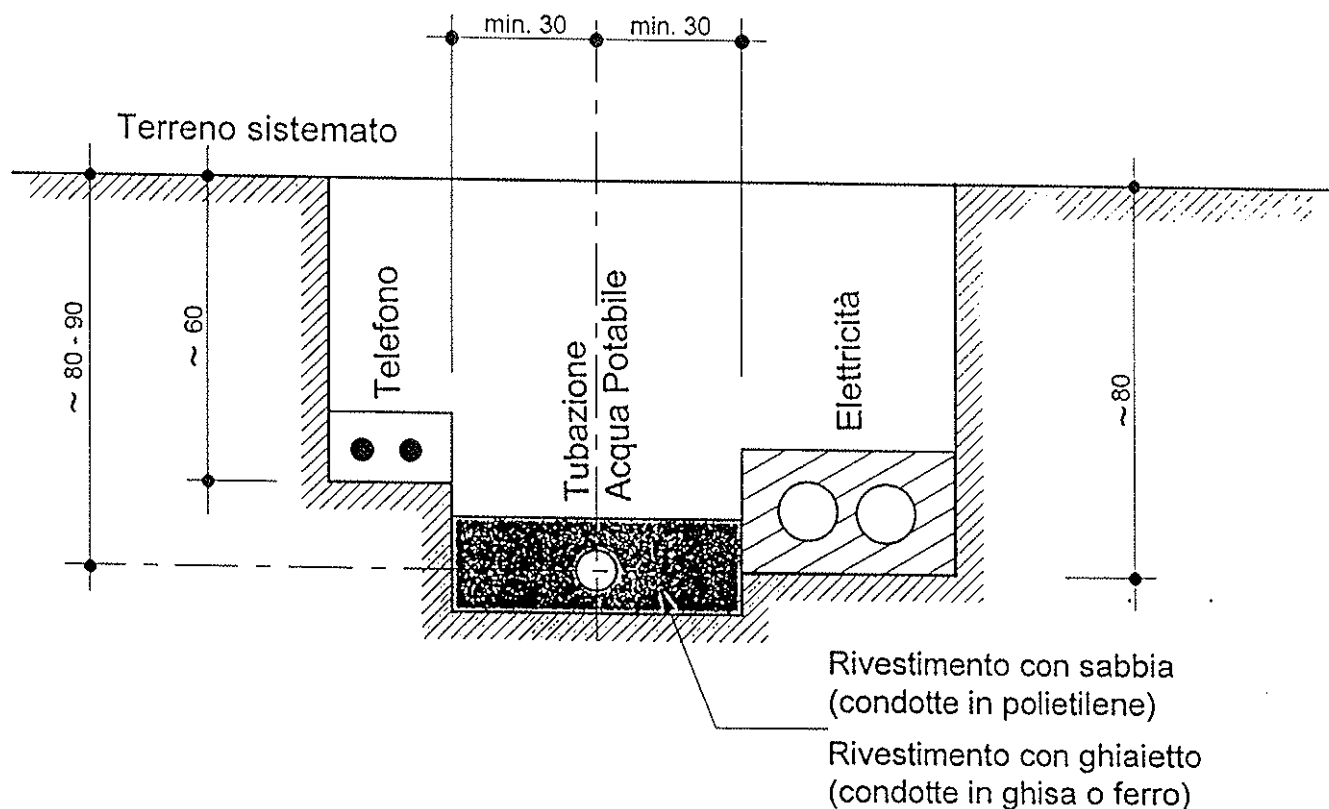
Pubblicata all'Albo comunale dal 30 settembre al 15 ottobre 1996.

In vigore dal 1. ottobre 1996

AMB	AZIENDE MUNICIPALIZZATE CITTÀ DI BELLINZONA SEZIONE ACQUA POTABILE	Disegnato	28 . 9 . 96	gia
		Visto	28 . 9 . 96	Pe
		Modificato		
		Modificato		
Trincea di scavo per alloggio condotta		Modificato		
		INSERTO 1		

SEZIONE TIPO

(Per casi particolari di posa in parallelo con le infrastrutture elettriche e telefoniche devono venir rispettate le distanze minime indicate)



Di regola la posa della condotta AP nella stessa trincea di scavo della canalizzazione di acque luride non é ammessa. Eventuali deroghe possono venir concesse per casi particolari previo esame da parte del servizio tecnico dell'Azienda. **In ogni caso la canalizzazione deve sempre venir posata a profondità maggiore di quella della condotta dell'Acqua Potabile.**

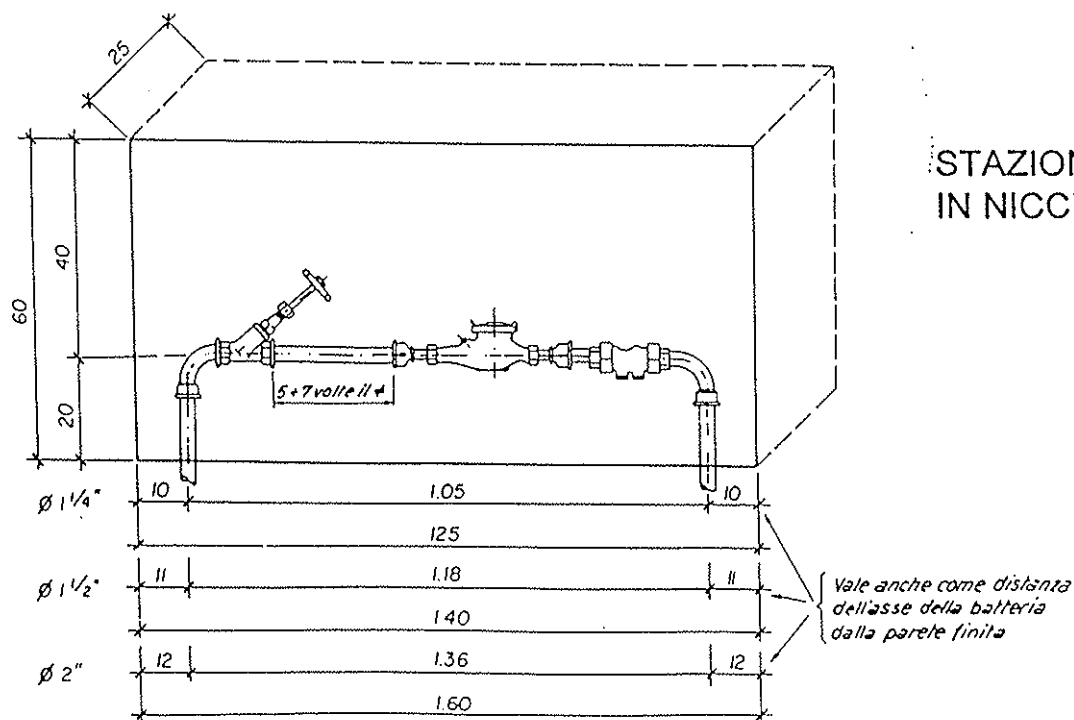
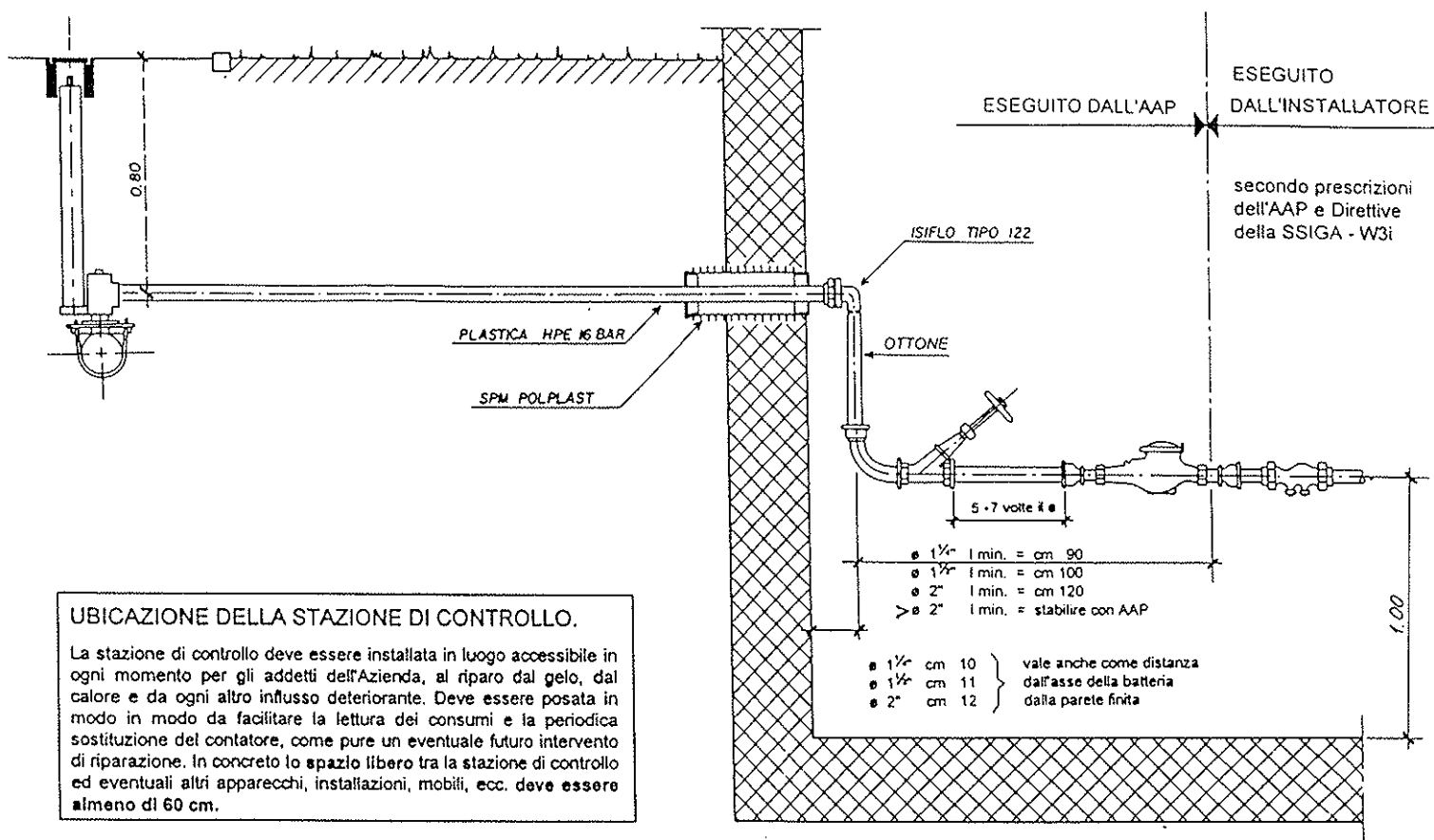
AMBAZIENDE MUNICIPALIZZATE CITTÀ DI BELLINZONA
SEZIONE ACQUA POTABILE

Disegnato	28.9.96	gia
Visto	28.9.96	Pe
Modificato		
Modificato		
Modificato		

Passaggio muro

(Collegamento all'acquedotto, ubicazione
e ingombro della stazione di controllo)

INSERTO 2



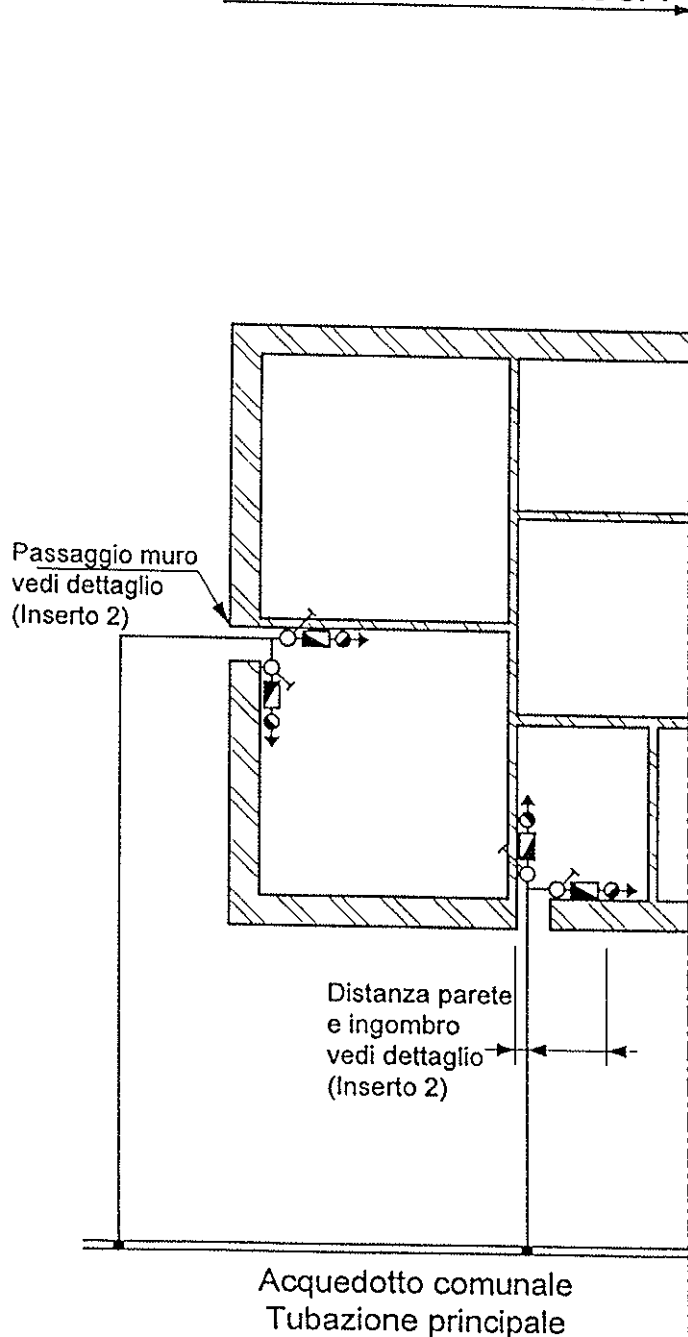
AMBAZIENDE MUNICIPALIZZATE CITTÀ DI BELLINZONA
SEZIONE ACQUA POTABILE

Disegnato	28.9.96	gia
Visto	28.9.96	Pe
Modificato		
Modificato		
Modificato		

Installazione contatore all'interno del fabbricato

INSERTO 3

SOLUZIONE AMMESSA



SOLUZIONE NON AMMESSA

